



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE  
DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 12 del 12/03/2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Calderone dott. Francesco*

## SOMMARIO

### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Definizione del servizio ed ambito territoriale
- Art.3 Commissione consuntiva comunale

### **CAPO II: PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE**

- Art.4 Autorizzazione per lo svolgimento del servizio e cumulo delle autorizzazioni
- Art.5 Concorso pubblico per il rilascio di autorizzazioni
- Art.6 Contenuti del bando
- Art.7 Presentazione delle domande
- Art.8 Titoli oggetto di valutazione della domanda
- Art.9 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art.10 Attività della commissione di concorso
- Art.11 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.12 Inizio del servizio

### **CAPO III: TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

- Art.13 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Art.14 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

### **CAPO IV: COLLABORAZIONE FAMILIARE**

- Art.15 Collaborazione familiare

### **CAPO V: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

- Art.16 Obblighi dei conducenti
- Art.17 Divieti ai conducenti
- Art.18 Diritti dei conducenti
- Art.19 Responsabilità del titolare

### **CAPO VI: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art.20 Tipo e numero dei veicoli
- Art.21 Trasporto portatori di handicap
- Art.22 Idoneità dei mezzi
- Art.23 Tariffe

### **CAPO VII: SANZIONI**

- Art.24 Diffida
- Art.25 Sanzioni
- Art.26 Sospensione dell'autorizzazione
- Art.27 Revoca dell'autorizzazione
- Art.28 Decadenza dell'autorizzazione
- Art.29 Irrogazione delle sanzioni

### **CAPO VIII: DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.30 Abrogazioni norme precedenti
- Art.31 Entrata in vigore

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 di seguito denominato "servizio di N.C.C."
- 1.2 Tale servizio, oltre che dalla legge sopra citata è disciplinato dalle seguenti norme:
- a) dalla legge Regione Lombardia 15/04/1995, n.20 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
  - c) dal D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada);
  - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
  - e) dal D.M. 15/12/1992, n.572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
  - f) dall'art.8 lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n.104;
  - g) dalla legge regionale 29 ottobre 1998 n.22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
  - h) ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
- 1.3 Il numero dei veicoli da destinare al servizio di cui al precedente punto 1 è fissato dalla giunta comunale sentita la commissione comunale consultiva prevista all'art. 3, entro il massimo del contingente assegnato al comune, come previsto dalla legge regionale 20/1995

### Art.2 Definizione del servizio ed ambito territoriale

- 2.1 Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.
- 2.2 Il servizio di N.C.C. è compiuto a richiesta dell'utenza che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Il servizio N.C.C. si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
- 2.3 Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per

qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

- 2.4 Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- 2.5 I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti su territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.
- 2.6 I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale e nazionale: il servizio può terminare in altri Stati della Unione Europea.

### **Art.3 Commissione consuntiva comunale**

- 3.1 Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione comunale consultiva per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea (noleggio veicoli con conducente), come previsto dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- 3.2 La commissione è composta da:
  - il responsabile dell'ufficio attività produttive o in sua assenza, da chi lo sostituisce, che la presiede
  - due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dalla giunta su terne di persone designate dalle rispettive organizzazioni;
  - due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, scelti dalla giunta su terne di persone designate dalle rispettive organizzazioni;
  - il comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
- 3.3 In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro quindici giorni; scaduto tale termine, la Giunta provvede con propria delibera alla nomina della commissione designando i componenti esperti.
- 3.4 Funge da segretario della commissione il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive o altro dipendente dello stesso ufficio.
- 3.5 La facoltà di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuita al presidente della stessa. Per la validità delle riunioni della commissione, è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione. La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 3.6 Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è

dichiarata, su proposta del presidente della commissione, dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

- 3.7 I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
- 3.8 La commissione dura in carica 5 anni. Alla scadenza viene rieletta in base ai criteri stabiliti dall'art. 3.2.

## CAPO II: PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE

### Art. 4 Autorizzazione per lo svolgimento del servizio e cumulo delle autorizzazioni

- 4.1 L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15/01/1992 n.21.
- 4.2 L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt.6 e 7<sup>1</sup> della legge 21/92 e dagli artt. 9, 10 e 11<sup>2</sup> della legge regionale Lombardia n.20/95.

1

Nota 1.

*Art. 6 L. 21/92. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.* 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

*Art. 7 L.21/92. Figure giuridiche.* - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

2

Nota 2

*Art. 9 L. 20/95 Ruolo dei conducenti.*

1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 21/92, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. 2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozze;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

È ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

3. Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al ruolo provinciale; il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale. 4. È altresì obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

*Art. 10 L.20/95 Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.*



- 4.3 E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7<sup>3</sup> della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 dell'art 7 della legge 21/92, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.
- 4.4 L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di N.C.C.
- 4.5 Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art.6 della legge 21/92 e dall'art.9 della legge della regione Lombardia n.20/95. Per quanto riguarda la collaborazione familiare, si veda l'art.15 del presente regolamento.

---

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 coloro che siano in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi. 2. Risponde al requisito di idoneità chi:

a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. a).

3. Il requisito di cui al comma 2 continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione. 4. Risponde al requisito di professionalità chi abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15. 5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
- c) possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti (4) .

*Art. 11 L.20/95 Iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti.*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo dei conducenti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. In caso di titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio in capo a persone giuridiche, sono iscritti di diritto a ruolo i legali rappresentanti ovvero i soci amministratori delle stesse purché risultino in carica alla data suddetta. I comuni trasmettono, entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma, alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 12 gli elenchi degli aventi titolo all'iscrizione di diritto non a domanda, corredati da certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma. 2. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione di autonoleggio, nonché in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo. 3. Sono iscritti di diritto al ruolo, a domanda, i soci conducenti che, alla scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92 , risultino in servizio presso società cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente. 4. Possono richiedere l'iscrizione di diritto coloro che, titolari di licenza comunale di conducente taxi prevista da regolamenti comunali, acquisiscano, per trasferimento da altro soggetto, entro la data di cui all'art. 15, quinto comma, la titolarità della licenza di esercizio taxi ovvero dell'autorizzazione di noleggio con conducente.

5. Possono richiedere l'iscrizione al ruolo i soggetti che, a partire dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 21/92 , abbiano superato l'esame di idoneità per il conseguimento della licenza comunale di conducente taxi entro la data di cui all'art. 15, quinto comma. 6. Per l'iscrizione al ruolo ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'interessato deve presentare domanda scritta entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma. Le domande devono essere presentate alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui si chiede l'iscrizione di diritto e allegando la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, secondo comma, primo e secondo periodo, e terzo comma.

3

*Nota 3 L.21/92 Art.7. Figure giuridiche.* - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

## **Art. 5 Concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni**

- 5.1 Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. L'Ufficio Attività Produttive istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
- 5.2 Il concorso è indetto entro 40 giorni dall'esecutività della delibera di Giunta comunale e per il futuro entro 40 giorni dal momento in cui si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune, e pubblicato all'albo comunale, per estratto su almeno un quotidiano cittadino o provinciale, nonché reso reperibile attraverso il sito internet del Comune.
- 5.3 Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente camera di commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei paesi della UE.
- 5.4 I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

## **Art. 6 Contenuti del bando**

- 6.1 Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) l'elencazione dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso pubblico e dei titoli oggetto della valutazione delle domande;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
  - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
  - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
  - f) la data di esame delle domande;
  - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - h) i termini di conclusione del procedimento.

## **Art.7 Presentazione delle domande**

- 7.1 La domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione dell'autorizzazione redatta su carta legale, deve essere indirizzata al responsabile dell'Ufficio Attività Produttive entro i termini stabiliti dal bando.
- 7.2 Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, quanto segue:

- a) le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'art.6 della legge n.21/92 e dall'art.9 della legge regionale n.20/95;
- d) di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e) l'iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08/08/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
- f) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti normative del codice della strada;
- g) non aver trasferito precedentemente autorizzazioni da almeno 5 (cinque) anni;
- h) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.11.1 del presente regolamento;
- i) di non ricadere in alcuno degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11.2 del presente regolamento;
- l) ulteriori attestazioni riguardanti il titolo di preferenza previsto dall'art.8 del presente regolamento.

7.3 Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi pubblicandolo all'albo pretorio del comune e dando comunicazione agli esclusi.

## **Art. 8 Titoli oggetto di valutazione della domanda**

8.1 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., l'Ufficio Attività Produttive procede alla valutazione dei titoli che devono essere posseduti:

a) qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) in tutti i casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore/i che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

8.2 A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza, ai fini della collocazione in graduatoria, avere esercitato lo stesso servizio in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21, ovvero avere svolto l'attività di collaboratore familiare per almeno sei mesi.

8.3 In caso di ulteriore parità di punteggio si valuteranno:

1. la vicinanza dell'autorimessa al territorio comunale,
2. il titolo di studio posseduto.



In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

### **Art. 9 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

- 9.1 Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..
- 9.2 La commissione di concorso è composta dal responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, che la presiede e da due componenti, di cui uno sarà il dirigente dell'Ufficio Tecnico o un suo delegato, e l'altro sarà il Comandante della Polizia locale o un suo delegato.
- 9.3 Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. "C", designato dal responsabile dell'Ufficio Attività Produttive.

### **Art. 10 Attività della commissione di concorso**

- 10.1 La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi. Tale elenco deve essere esposto all'albo pretorio del comune.
- 10.2 Una volta valutate tutte le domande ammesse, la commissione redige la graduatoria. La graduatoria di merito ha una validità di tre anni.

### **Art. 11 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

- 11.1 Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, entro 15 giorni dalla formulazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, dando formale comunicazione agli interessati e rilasciando il nulla osta all'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 20 del presente regolamento, e assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione diretta a certificare l'idoneità a svolgere l'attività, comprovata dai seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
  2. iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8/8/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
  3. proprietà o comunque piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
  4. avere la sede legale dell'impresa nel territorio comunale e la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza anche nell'ambito del territorio di un comune limitrofo;
  5. non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
  6. possesso della documentazione attestante, in capo all'autovettura, i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività;

7. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al seguente comma.

- 11.2 Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965, n.575 (antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
  - d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per il periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.
- 11.3 Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e d) verranno accertati d'ufficio.

## **Art. 12 Inizio del servizio**

- 12.1 In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

## **CAPO III: TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 13 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi**

- 13.1 Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dall'Ufficio Attività Produttive su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 13.2 Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 13.3 L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

- 13.4 Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
- 13.5 Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
- 13.7 Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
- 13.8 Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
- 13.9 In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

#### **Articolo 14 - Trasferibilità per causa di morte del titolare**

- 14.1 In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
- 14.2 Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
- 14.3 Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
- 14.4 Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
- a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione a terzi, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
- 14.5 Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
- 14.6 Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
- 14.7 La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
- 14.8 Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## **CAPO IV : COLLABORAZIONE FAMILIARE**

### **Articolo 15 Collaborazione familiare**

- 15.1 I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
- 15.2 Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
- 15.3 La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10<sup>4</sup>, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
  - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 11.1 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11.2 del presente regolamento;
  - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
- 15.4 L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
- 15.5 La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 15.6 Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

## **CAPO V: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI AI CONDUCENTI**

### **Art. 16 Obblighi dei conducenti**

- 16.1 Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
- a) prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
  - f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - h) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

<sup>4</sup>

NOTA 4: Art.10, comma 4 legge 21/92. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

- i) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
- l) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- m) essere ordinato e curato nella persona;
- n) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- o) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- p) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- q) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- r) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- s) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- t) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- u) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

16.2 Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per causa di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà esente dal pagamento dell'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art.17 Divieti ai conducenti**

- 17.1 Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto al conducente di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'amministrazione comunale;
  - e) fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - f) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  - g) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - h) trasportare i propri animali;

## **Art.18: Diritti dei conducenti**

- 18.1 Nell'esercizio dell'attività il conducente ha i seguenti diritti:
- a) rifiutare il trasporto di animali al meno che il veicolo non sia attrezzato per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
  - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
  - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
  - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
  - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
  - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

## **Art. 19 Responsabilità del titolare**

- 19.1 Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativa e civile agli stessi imputabili a norma di legge. Rimane esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Lumezzane.

## **CAPO VI: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **Art. 20 Tipo e numero dei veicoli**

- 20.1 Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio N.C.C. è quello descritto dall'art. 54, lettera a) del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente).
- 20.2 I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
  - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.
- 20.3 Inoltre, gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza o sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma e nome del comune e di un numero

progressivo. Il costo della targa e del contrassegno sono a carico dell'assegnatario dell'autorizzazione.

- 20.4 Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei protettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. è determinato da apposito atto della giunta provinciale di Brescia.

## **Art. 21 Trasporto portatori di handicap**

- 21.1 Il conducente dell'autoveicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 21.2 I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

## **Art. 22 Visite di controllo**

- 22.1 Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), gli autoveicoli saranno sottoposti, all'inizio del servizio, a visita di controllo da parte del Comandante della Polizia locale o da un suo delegato.
- 22.2 Tale visita, da ripetersi ogni biennio, ha lo scopo di accertare l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento, la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche stabilite e l'adempimento di tutte le prescrizioni in materia.
- 22.3 Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Comandante della Polizia locale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.26.
- 22.4 Le visite non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli Ispettorati della Motorizzazione Civile.
- 22.5 A richiesta del responsabile del Comandante della Polizia locale o di un suo delegato, il titolare è tenuto a sottoporre il proprio autoveicolo a controllo ed a collaudo presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
- 22.6 Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.



22.7 Sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

### **Art. 23 Tariffe**

23.1 Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO VII SANZIONI**

### **Art. 24 Diffida**

24.1 Il responsabile dell'Ufficio Attività produttive diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o il suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti il regolare servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo ai controlli previsti dal precedente art.22;
- d) modifichi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al servizio attività produttive;
- e) abbia violato le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

24.2 Al titolare, che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

### **Art.25 Sanzioni**

25.1 Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 26 Sospensione dell'autorizzazione**

26.1 L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.22 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) violazione delle prescrizioni di cui all'art.3<sup>5</sup> della legge regionale Lombardia 15/04/1995 nr.20

## **Art.27 Revoca dell'autorizzazione**

27.1 Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) in capo al titolare dell'autorizzazione quando vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.26;
- c) l'autorizzazione sia stata trasferita in violazione delle norme contenute nei precedenti artt.13 e 14;
- d) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

27.2 L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 11.2.

27.3 Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive dispone la revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 28 Decadenza dell'autorizzazione**

28.1 Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

<sup>5</sup>

*Nota 5: Art. 3 Legge 20/95. Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente.*

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92 ;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92 .

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a trasferire il titolo nei termini previsti dal presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato e ingiustificato svolgimento del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

28.2 La decadenza viene comunicata all'ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 29 Irrogazione delle sanzioni**

29.1 Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24711/1981 n. 689.

29.2 Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

## **CAPO VIII: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 Abrogazioni norme precedenti**

30.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

### **Art. 31 Entrata in vigore**

31.1 Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.